PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO NEI PRODOTTI INDICIZZATI

Versione	Data	Note
1	10/01/2025	Prima emissione del Piano

Sommario

1. Obiettivi 3
2. Contesto di riferimento 3
3. Processo di sostituzione dell'indice 4
3.1. Descrizione dell'indice 4
3.2. Modalità di sostituzione dell'indice 5
3.3. Azioni da intraprendere in caso di variazione sostanziale o cessazione della fornitura dell'indice 5
3.4. Indici di sostituzione per categoria di prodotto 6
4. Processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano 7

1. Obiettivi

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR") ed all'art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito "Decreto"), il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati", ossia le azioni che Lisimm intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

In particolare, il Regolamento BMR e l'art. 118-bis introducono specifici obblighi che gli utilizzatori di benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in caso di:

- emissione e strutturazione di strumenti finanziari indicizzati a tasso variabile;
- redazione di Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento BMR. Ai sensi del menzionato Titolo VI del TUB, risultano esclusi i Contratti con le Banche ed altre controparti finanziarie.

2. Contesto di riferimento

Il presente piano è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni. Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

La norma dispone che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i Piani di sostituzione degli indici di riferimento previsti dall'articolo 28 par. 2 del Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark, e utilizzati per la parametrizzazione dei tassi di interesse

applicati ai contratti. I Piani di sostituzione specificano le azioni che sono intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione dell'indice di riferimento.

La norma prevede, altresì, che:

- gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste per le comunicazioni periodiche;
- al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le variazioni o l'indice sostitutivo individuati dai Piani di sostituzione. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
- le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni citate saranno inefficaci, con conseguente applicazione dell'indice sostitutivo definito ai sensi del BMR. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a)1 , o, per i contratti di credito di cui al Capo II (credito ai consumatori), dall'articolo 125-bis4, comma 7, lettera a), del TUB (comma 4).

Il presente Piano di sostituzione si applica ai contratti relativi a prodotti e servizi offerti da Lisimm e disciplinati dal Titolo VI del TUB.

3. Processo di sostituzione dell'indice

3.1. Descrizione dell'indice

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie con requisiti diversi in relazione alla loro natura:

1. critici;
2. significativi;
3. non significativi,

Per indici critici si intendono indici per i quali il Regolamento BMR impone alle autorità sovranazionali di definire un indice sostitutivo; per indici significativi si intendono indici

per i quali il Regolamento BMR consiglia la definizione da parte delle autorità sovranazionali di un indice sostitutivo; per indici non significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR non impone la designazione di un indice sostitutivo.
Gli Enti vigilati (istituti di credito, intermediari vigilati, OICVM, imprese di investimento) possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel registro ESMA oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in paesi terzi e "avallati" secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.
Lisimm ha adottato come indice di riferimento il tasso EURIBOR.
Il tasso EURIBOR è stato inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del BMR per effetto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione dell'11 agosto 2016 (come successivamente modificato). Il tasso EURIBOR è rilevato a cura di EMMI (European Money Markets Institute.

3.2. Modalità di sostituzione dell'indice

La tabella sotto riporta le modalità utilizzate dalla Società per la sostituzione dell'indice di riferimento.

TIPOLOGIA DI CONTRATTI	MODALITA' DI SOSTITUZIONE DELL'INDICE
Contratti stipulati indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB	Applicazione della clausola di fallback presente nel contratto, con specifico rinvio al Piano di sostituzione degli indici nei prodotti indicizzati per l'identificazione dell'indice sostitutivo

3.3. Azioni da intraprendere in caso di variazione sostanziale o cessazione della fornitura dell'indice

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, Lisimm provvede a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;

- le modalità di sostituzione dell'indice.

Con particolare riferimento ai Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-bis, comma 3, Lisimm comunica al Cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

3.4. Indici di sostituzione per categoria di prodotto

L'indice di sostituzione sarà rilevato in linea con le previsioni contrattuali previste per l'indice di riferimento oggetto di cessazione. La seguente tabella include gli indici di riferimento adottati per gli strumenti finanziari e i contratti indicizzati a tasso variabile.

INDICE DI RIFERIMENTO	INDICE DI SOSTITUZIONE
EURIBOR 360	EFTERM + CAS
EURIBOR 365	(EFTERM + CAS) x fattore di conversione 365/360

EFTERM è un tasso forward-looking[1], basato sull'€STR, calcolato su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). È amministrato dallo European Money Market Insitute (EMMI) e pubblicato sul suo sito.

€STR (€ Short Term Rate) è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. È calcolato sui dati raccolti dall'Eurosistema nell'ambito del Money Market Statistical Reporting (MMSR), che monitora tutte le transazioni condotte sul mercato monetario dalle maggiori banche dell'Eurozona. Il tasso €STR è raccomandato come tasso privo di rischio (risk-free rate) per l'Eurozona e ha sostituito il precedente tasso EONIA.

[1] Un tasso forward-looking consente di ricavare i tassi con scadenza superiore al giorno sfruttando le informazioni contenute nei prezzi degli strumenti derivati indicizzati a €STR, che riflettono l'aspettativa del mercato sulle future evoluzioni dell'€STR entro la scadenza considerata. I tassi così ottenuti risultano quindi disponibili già all'inizio del periodo di riferimento.

Credit Adjustment Spread (CAS)[2] è un valore da sommare all'indice di sostituzione per tener conto del differente rischio creditizio tra l'indice di sostituzione e l'indice di riferimento. Il CAS sarà determinato al momento della cessazione dell'indice di riferimento secondo la metodologia prevista da ISDA (International Swaps and Derivatives Association) e raccomandata dal Working group on euro risk-free rates.

Il valore dell'indice EFTERM e del CAS sono individuati in funzione della scadenza dell'indice di riferimento oggetto di cessazione come indicato nella tabella sottostante:

EURIBOR	EFTERM	CAS
EURIBOR 1 mese	EFTERM 1 mese	CAS1 mese
EURIBOR 3 mese	EFTERM 3 mese	CAS 3 mese
EURIBOR 6 mese	EFTERM 6 mese	CAS 6 mese
EURIBOR 12 mesi	EFTERM 12mesI	CAS 12mesi

4. Processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente Piano di Sostituzione sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.

[2] Il valore di Credit Adjustment Spread è fornito da Bloomberg anche mediante l'accesso al suo sito.